

Circolare n. 3 del 11/02/2025

Ai gentili clienti

OMESSA FATTURAZIONE

In caso di emessa fatturazione si deve applicare la sanzione in vigore al momento in cui si doveva procedere alla fatturazione.

Le irregolarità commesse prima del primo settembre 2024 seguono la vecchia normativa, mentre quelle commesse dopo il primo settembre 2024 seguono la normativa successiva, si **deve ricorrere al TD29**, ma solo dal 1 Aprile 2025.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario opera per le violazioni che partono dal 1 settembre 2024 (Dlgs 87/2024).

Prima della riforma il cessionario che ha acquistato nell'esercizio di impresa beni senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge può regolarizzare l'operazione entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentandosi all'ADE e pagando l'imposta entro 30gg con un documento giustificativo.

Es. se l'operazione è stata fatta il 10 maggio 2024, ma non è stata emessa la fattura entro il 12° giorno successivo, l'acquirente può ricorrere alla normativa sopra esposta cioè entro i 30gg successivi ai 4 mesi paga l'Iva. Se non regolarizza, la sanzione è il 100% dell'imposta anche se i 30 gg scadono dopo l'entrata in vigore della normativa e pertanto l'ADE ha confermato a Telefisco che le condizioni variano per le operazioni dopo il 01/09/2024.

Per le irregolarità compiute dopo tale data la comunicazione deve essere fatta entro 90gg dal termine in cui doveva essere emessa fattura (dodici giorni successivi) con una sanzione del 70% dell'imposta. Il nuovo codice è utilizzabile **TD29 è utilizzabile dal 01/04/2025**. Come può il contribuente procedere alla comunicazione prima di tale data?

RATEIZZAZIONE PER I DEBITI SUPERIORI A 120.000 EURO

Chi possiede dei debiti superiori a € 120.000,00 non può accedere alla rateizzazione, se non dimostra lo stato di difficoltà finanziaria, che può essere una situazione di illiquidità. Se un contribuente ha un unico debito

Chi ha un debito inferiore può godere della rateizzazione fino a 84 rate mensili se non dimostra lo stato di difficoltà finanziaria, per le domande fatte nel 2025.

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità). Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente.

Come funziona l'assicurazione contro rischi da eventi catastrofali? L'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.

L'obbligo assicurativo per le imprese può comportare i seguenti benefici:

- **Protezione del patrimonio aziendale:** l'assicurazione consente di salvaguardare il valore dei beni e delle attività delle imprese, che rappresentano il capitale di lavoro e di investimento.
- **Continuità operativa:** l'assicurazione permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell'attività produttiva e commerciale.
- **Accesso a risorse pubbliche:** l'assicurazione consente alle imprese di non essere sfavorite nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- **Gestione proattiva del rischio:** l'assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo, a realizzare misure preventive, a organizzare la gestione delle emergenze, per aumentare la resilienza dell'impresa stessa.

Le conseguenze per chi non si assicura:

Le imprese che non si assicurano entro il 31 marzo 2025 contro i rischi derivanti da eventi catastrofali si espongono a conseguenze negative sia di natura economica che legale. Le conseguenze sono le seguenti:

- **Possibile perdita di risorse pubbliche:** le imprese non assicurate sono sfavorite nell'assegnazione di risorse economiche come contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- **Perdita di patrimonio aziendale:** le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale. I più comuni sono proprio quelli di riparazione o sostituzione dei beni danneggiati da eventi catastrofali, che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa.
- **Perdita di competitività:** le imprese non assicurate, non potendo contare sul sostegno assicurativo, possono subire una interruzione o una riduzione dell'attività produttiva e commerciale che può comportare maggiori rischi di perdita di mercato, di clienti, di fatturato, di redditività.

Per evitare queste conseguenze, le imprese sono tenute ad adempiere al nuovo obbligo assicurativo entro il 31 marzo 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti